

PROMEMORIA

OGGETTO: Osservazioni sullo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2017/853.

PREMESSA

La Fe.N.A.Ve.Ri. – Federazione cui aderiscono le più importanti AA.VV. riconosciute nazionali (FEDERCACCIA, ENALCACCIA e ANUU Migratoristi) – ha già avuto modo di concorrere alla definizione di una posizione comune all'intero comparto armiero, sportivo e venatorio nazionale compendiata in un documento trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari.

Nel richiamare i contenuti di tale nota, si evidenziano ora gli aspetti della normativa proposta che presentano una specifica criticità per il mondo venatorio formulando per essi le possibili ipotesi di soluzione.

Da un punto di visto generale si osserva che l'impianto del D. Lgs. risente delle finalità della normativa europea adottata soprattutto a scopi di prevenzione del crimine e del terrorismo piuttosto che di rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno. In relazione a ciò alcuni Stati membri hanno promosso ricorso presso la Corte di Giustizia dell'UE che sarà discusso a breve e potrebbe vanificare l'attuazione della Direttiva. Ne è derivata una disciplina fortemente penalizzante per il settore, resa ancor più grave dall'introduzione, nella normativa di recepimento, di oneri e divieti neppure previsti dalla disciplina europea, con possibile violazione della delega normativa ed in particolare dell'art. 32 *lett. c)* (c.d. divieto di *gold plating*) e *lett. i)* (violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli di altri Stati membri) della L. n. 234/1992 richiamata dalla legge di delega.

In più, il recepimento della normativa europea ha fornito l'occasione al Governo di definire con normativa primaria – anche in questo caso in non aderenza alla disciplina comunitaria – materie che la previgente legislazione nazionale rimetteva ad una normativa secondaria di fonte ministeriale (v., ad es., individuazione dei conviventi a cui comunicare il provvedimento di *nulla osta* all'acquisto di armi ed al rilascio della licenza di porto d'armi; definizione della modalità di custodia delle armi, demandata ad un D.M. dalla Legge n. 110/1975 ed ora rimessa alla facoltà dell'Autorità di Pubblica Sicurezza). Ciò determina, come sarà meglio indicato, o una maggiore rigidità della disciplina o un grado di incertezza sugli obblighi imposti ai cittadini, a tutto danno degli obiettivi di efficienza e di semplificazione della normativa.

Si formulano di seguito osservazioni sugli articoli dello schema di decreto legislativo che appaiono maggiormente critici.

1.- Art. 3, comma 1, lett. c) ed e).

Le norme citate modificano gli artt. 35 e 42 del T.U.L.P.S. prevedendo che il rilascio del nulla osta alla detenzione di armi e del porto d'armi sia comunicato ai familiari conviventi. Come già indicato, la disciplina supplisce alla mancata emanazione da parte del Governo del regolamento di attuazione delle citate disposizioni del T.U.L.P.S.. Non è però chiaro, dalla formulazione delle norme, il tipo di certificazione da produrre, né le conseguenze che potranno derivare nell'eventualità, tutt'altro che remota, in cui un convivente dichiara di non aver ricevuto la comunicazione e di non essere stato informato (si pensi al caso di separazioni e divorzi "burrascosi"). Sussiste inoltre il rischio che l'informativa di cui trattasi da obbligatoria divenga altresì vincolante, con la conseguenza che l'interessato si veda negato il consenso all'acquisto di un'arma o al porto d'armi. Si soggiunge inoltre che tale disciplina non sembra soddisfare esigenze di sicurezza pubblica, considerata anche la necessità, imposta dall'art. 20 della L. n. 110/1975, di custodire le armi con la massima diligenza e quindi con misure che è impossibile mantenere celate ai conviventi.

Si propone pertanto l'eliminazione della disciplina in questione; in ogni caso sarebbe opportuno prevedere, in alternativa all'autocertificazione di avvenuta comunicazione, la produzione di una dichiarazione degli adulti conviventi di presa d'atto della richiesta del rilascio dell'autorizzazione.

2.- Art. 5, comma 1, lett. e)

La disposizione, che sostituisce l'art. 17 della legge n. 110, non sembra dare coerente attuazione all'art. 5 *ter* della Direttiva che non esclude *tout court* la compravendita di armi commissionate per corrispondenza o mediante contratto a distanza ma richiede solo che la consegna venga effettuata con gli opportuni controlli e gli adempimenti necessari. È evidente infatti che è ben possibile commissionare un'arma a distanza ed acquisirla poi da un armiere autorizzato con le modalità dovute. Ai fini di pubblica sicurezza, quel che conta è che l'arma sia acquistata regolarmente e da soggetti autorizzati e che la consegna avvenga da operatori autorizzati dotati di registro o sotto il controllo della pubblica autorità.

È quindi necessario che tale possibilità venga resa esplicita nella norma in esame.

3.- Art. 5, comma 1, lett. f)

Come già evidenziato, la norma in esame modifica l'art. 20, comma 8, L. n. 110/1975 che demandava a uno o più Decreti del Ministro dell'Interno la disciplina delle modalità e dei termini di custodia delle armi. È ora stabilito che è in facoltà dell'Autorità di pubblica sicurezza della Provincia (Prefetto e Questore) imporre adeguate misure di custodia qualora ritenute necessarie.

La disposizione pecca, all'evidenza, di eccessiva vaghezza e genericità, in quanto, da un lato, attribuisce eccessivi margini di discrezionalità nella richiesta di particolari misure da applicare e, dall'altro, non fornisce alcuna indicazione circa il tipo di tali misure, aggiungendo ulteriori elementi di libera interpretazione da parte delle Autorità. Ciò a fronte di una situazione che già oggi registra non condivisibili margini di discrezionalità e situazioni diverse sul territorio nazionale (ad esempio alcune Questure e Stazioni dell'Arma dei Carabinieri già danno per obbligatorio l'armadio blindato). Appare pertanto opportuno stabilire una normativa certa ed univoca, basata su criteri di buon senso e di minimo impatto sui possessori di armi.

4.- Art. 6, comma 1, lett. b)

La disposizione limita, tra l'altro, a tre mesi la validità del certificato medico di idoneità per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La durata così limitata del certificato medico costituisce deroga al criterio generale stabilito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che fissa in sei mesi dalla data di rilascio la validità dei certificati rilasciati dalla P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni.

Si ritiene che tale ultima disposizione non debba essere derogata dal D. Lgs. all'esame per evitare discriminazioni a danno dei richiedenti il rinnovo del porto d'armi da caccia rispetto a coloro che richiedono il rinnovo di altre licenze di porto d'armi, che godrebbero della durata ordinaria di sei mesi. Inoltre, si osserva che il termine ridotto di tre mesi riguarda solo il rinnovo della licenza di caccia e non anche la richiesta di rilascio della stessa licenza, a cui si applica il termine ordinario di sei mesi.

5.- Art. 7, comma 1, lett. q)

La norma novella l'art. 12 del D.L. n. 306/1992, convertito nella L. n. 356/1992, mai reso operativo, ancora una volta per la mancata emanazione delle norme attuative da parte del Ministero dell'Interno.

La disposizione, come ora formulata, consente per esigenze di ordine e sicurezza pubblica di apporre nel permesso di porto d'armi e nel *nulla osta* dell'acquisto "l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo".

Non è chiaro a quali calibri e tipologie di armi si faccia riferimento, anche se la parte che esclude dal computo le munizioni acquistate o usate in strutture come i TSN potrebbe far pensare ad armi corte sportive e da difesa.

L'elemento che suscita maggiori perplessità nasce comunque dal rilievo che le limitazioni imposte, pur derivando da "particolari" (e quindi potenzialmente temporanee) "esigenze di ordine e sicurezza pubblica", si traducono in un vincolo apposto alla licenza di porto d'armi di durata pari a quella dell'autorizzazione (cinque anni), anche se tali esigenze vengono poi meno.

Appare quindi opportuno vincolare temporaneamente tale tipo di prescrizione alle esigenze che le hanno determinate.

6.- Art. 13, comma 2

Nell'enunciazione delle categorie autorizzate al rilascio del certificato per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi o del *nulla osta* all'acquisto di armi occorre prevedere anche la possibilità di avvalersi di personale medico operante presso le AA.VV., come disposto fino a pochi anni fa. Ciò anche in relazione ai lunghi ritardi che in alcune Regioni (tra cui il LAZIO) si registrano nell'ottenere la visita presso le Aziende Sanitarie Locali a cui si rivolge la generalità dei cittadini interessati. Occorre inoltre avere indicazioni precise in merito agli esami necessari, attualmente diversi da provincia a provincia: si va dal semplice controllo di vista e udito all'obbligo di esami tossicologici e certificati psichiatrici ed altro ancora.

Tutto ciò, oltre a causare un aumento delle spese necessarie, allunga in maniera eccessiva i tempi per produrre la documentazione richiesta.

Roma, luglio 2018

